



Comunicazione

19 settembre 2016

Rimunerazione per la ripresa dell'energia elettrica immessa in rete secondo l'art. 7 cpv. 2 della legge sull'energia*

* Legge sull'energia del 26 giugno 1998 (RS 730.0), **in vigore fino al 31 dicembre 2017**

Domande e risposte sull'attuazione pratica dei principi stabiliti nella decisione 220-00007 del 19 aprile 2016

1 Premesse

La remunerazione di energia proveniente da fonti fossili e rinnovabili immessa nella rete ai sensi dell'articolo 7 capoverso 1 della legge sull'energia del 26 giugno 1998 (LEne; RS 730.0) si basa sui prezzi di acquisto di energia equivalente orientati al mercato. Secondo l'articolo 2b dell'ordinanza sull'energia del 7 dicembre 1998 (OEn; RS 730.01) si tratta dei costi che il gestore di rete evita di sostenere per l'acquisto di energia equivalente.

Il 19 aprile 2016, in un caso concreto, la EICom ha stabilito per la prima volta l'ammontare della remunerazione ai sensi dell'articolo 7 capoverso 2 LEne, fissando i principi per l'interpretazione di entrambe le disposizioni summenzionate (decisione [consultabile sul sito della EICom](#)). Anche se tale decisione ha conseguenze giuridiche dirette solo per le parti in causa, l'interpretazione delle basi legislative determinanti da parte della EICom riguarda anche altri attori, in quanto la Commissione – fatta salva una

modifica della prassi – deciderebbe in altri casi in base agli stessi criteri. I principi si possono riassumere come segue (cfr. anche [Newsletter 4/2016 della EICom](#)).

- In base all'articolo 7 capoverso 2 LEne, la remunerazione si fonda su prezzi d'acquisto di energia equivalente orientati al mercato. Per prezzo d'acquisto orientato al mercato si intende il prezzo d'acquisto pagato dal gestore di rete in questione a terzi (gestore a monte, altri fornitori), ottenuto con il suo attuale portafoglio acquisti.
- I costi di produzione (prezzi di costo) dell'energia eventualmente autoprodotta dal gestore di rete (incl. partecipazioni a centrali elettriche) sono quindi irrilevanti ai fini della determinazione della remunerazione.
- L'energia equivalente secondo l'articolo 7 capoverso 2 LEne è l'«elettricità grigia» (elettricità da vettori energetici non omologabili) che verrebbe acquistata al posto dell'energia immessa in rete, cioè nello stesso momento.
- Una remunerazione differenziata a livello temporale (su base stagionale o oraria) è quindi possibile se i prezzi pagati dal gestore di rete per l'elettricità grigia in questione dipendono dal momento dell'acquisto.
- Se al momento dell'immissione i prezzi di acquisto di elettricità grigia da parte del gestore di rete non sono noti, la remunerazione si deve basare su corrispondenti costi pianificati.
- Se, in base alla determinazione a posteriori, i prezzi di acquisto effettivi di elettricità grigia sono maggiori della remunerazione versata al produttore sulla base dei costi pianificati, il gestore di rete deve rimborsare in forma idonea la differenza al produttore. Il gestore di rete stabilisce le modalità di rimborso.

Molte sono ancora le domande in relazione all'attuazione dell'articolo 7 capoverso 2 LEne. La presente comunicazione intende fornire le risposte alle domande più frequenti in merito alla remunerazione per la ripresa di energia elettrica. Sulla base della contabilità analitica dei gestori di rete, la Segreteria tecnica della EICom ha inoltre stabilito un tetto entro il quale si muovono i prezzi di acquisto della maggior parte dei gestori di rete.

2 Domande e risposte

1 I gestori di rete possono versare una remunerazione maggiore del prezzo di acquisto orientato al mercato conformemente all'articolo 7 capoverso 2 LEne?

La legge sull'energia non esclude una remunerazione maggiore.

Tuttavia la Segreteria tecnica presuppone che una differenza rispetto al prezzo di acquisto conformemente all'articolo 7 capoverso 2 LEne non costituisce costi di energia computabili ai sensi dell'articolo 6 capoverso 1 della legge sull'approvvigionamento elettrico (LAEI; RS734.7) in combinato disposto con l'articolo 4 capoverso 1 dell'ordinanza sull'approvvigionamento elettrico (OAEI; RS 734.71). Se così fosse, sarebbe ammissibile che un gestore di rete, allo scopo di promuovere l'immissione decentrata, acquisti elettricità grigia a un prezzo superiore a quello del suo regolare portafoglio acquisti. Ciò creerebbe, a scapito dei consumatori finali del servizio universale, un ulteriore strumento di promozione degli impianti di produzione di energia decentrati che la legge non prevede oltre agli attuali meccanismi di promozione.

Per remunerazioni maggiori vi è quindi in particolare la possibilità di ritirare e di remunerare ai produttori il plusvalore ecologico dell'energia immessa, oltre alla remunerazione secondo l'articolo 7 capoverso 2 LAEI.

Una maggiore remunerazione può essere ovviamente finanziata anche mediante l'utile conseguito dal gestore di rete.

2 Come si determina la remunerazione di un gestore di rete che non acquista prodotti derivanti esclusivamente dall'energia grigia?

Se un gestore di rete acquista un prodotto contenente un plusvalore ecologico, il prezzo di acquisto deve essere decurtato del valore delle garanzie di origine (GO). Se il valore delle GO non è visibile sui relativi contratti di acquisto, è opportuno basarsi su prezzi medi, ottenuti mediante il commercio di GO analoghe.

3 Come si determina la remunerazione di un gestore di rete che non acquista alcuna energia da terzi nell'ambito del portafoglio energetico determinante?

In questo caso manca il riferimento sul quale basarsi in virtù della legge. La Segreteria tecnica è dell'avviso che sia opportuno basarsi sul prezzo di acquisto solitamente ottenuto in Svizzera dai gestori di rete. A questo scopo si presta il valore mediano secondo il seguente paragrafo 3, che ogni anno può essere richiesto alla EICom.

4 Come si determina la remunerazione di un gestore di rete con un acquisto strutturato?

Si deve tenere conto del prezzo di acquisto medio di elettricità nell'ambito dell'intero portafoglio energetico determinante.

5 La EICom può anche adeguare la remunerazione per la ripresa di energia elettrica immessa in rete, se il suo ammontare è stato espressamente concordato con il gestore di rete?

Secondo l'articolo 2 capoverso 1 OEn, i produttori di energia, ai sensi dell'articolo 7 della legge, e i gestori di rete stabiliscono contrattualmente le condizioni di raccordo (quindi anche la remunerazione secondo l'art. 7 cpv. 2 LEne). La competenza della EICom in relazione alla remunerazione secondo l'articolo 7 capoverso 2 LEne si limita alle controversie (art. 25 cpv. 1^{bis} LEne). La EICom interviene quindi nel caso in cui le parti non riescano ad accordarsi sulla remunerazione. Le controversie che sorgono da un contratto di diritto privato già stipulato devono invece essere giudicate dai tribunali civili.

Pertanto se tra le parti è stata espressamente concordata una determinata remunerazione per un determinato periodo di tempo, la EICom non può entrare nel merito di un suo adeguamento in tale arco di tempo, perché non ne ha la competenza. Anche nel caso della (consueta) comunicazione unilaterale su base annua della remunerazione da parte del gestore di rete, si presume un contratto tacito (art. 6 della legge federale di complemento del Codice civile svizzero [Libro quinto: Diritto delle obbligazioni] del 30 marzo 1911; RS 220) fintantoché il produttore non annunci per la prima volta in maniera comprovata di non accettare la remunerazione.

6 Si può esigere dal gestore di rete un adeguamento della remunerazione con effetto retroattivo?

Se e in quale misura può essere preso in considerazione un adeguamento con effetto retroattivo dipende innanzitutto dall'esistenza di un contratto (eventualmente tacito) tra le parti (cfr. domanda 5).

Poiché la questione è ancora oggetto di una procedura pendente davanti alla Commissione, attualmente non è possibile fornire spiegazioni in merito alla possibilità di esigere un adeguamento della remunerazione per il periodo precedente alla domanda alla EICom, se è dimostrato che in tale periodo era già in corso una controversia tra le parti.

7 L'onere amministrativo del gestore di rete può essere dedotto ai fini della determinazione della remunerazione?

L'imputazione di eventuali costi amministrativi nella determinazione della remunerazione ai produttori per la ripresa di energia elettrica immessa in rete non è prevista nella legislazione in materia di energia e di approvvigionamento elettrico. L'obbligo di remunerazione del gestore di rete comprende quello di prendere in considerazione, nel suo portafoglio di acquisti di energia, l'immissione proveniente dagli impianti di produzione decentrati situati nel suo comprensorio. I relativi costi devono pertanto essere inclusi, come costi amministrativi e di distribuzione, nel calcolo dei prezzi e delle tariffe dell'energia.

8 L'immissione da impianti di produzione di energia decentrati può comportare una potenza netta di prelievo ridotta nei punti di trasferimento alla rete a monte. I relativi risparmi del corrispettivo per l'utilizzazione della rete versato al gestore della rete a valle sono da considerare costi evitati ai sensi dell'articolo 2b OEn?

Per la determinazione dell'importo della remunerazione sono presi in considerazione solamente i prezzi di acquisto dell'elettricità grigia da parte del gestore di rete. La legislazione in vigore non prevede che possano essere presi in considerazione eventuali costi evitati dal gestore nell'ambito dei corrispettivi per l'utilizzazione della rete da versare ai gestori della rete a monte. Inoltre i costi della rete a monte diminuiscono di poco con l'immissione nella rete a valle e continuano ad essere riversati sui gestori di queste reti. Un aumento omogeneo di impianti di produzione di energia nei livelli di rete inferiori a medio termine non conduce a risparmi sui costi, bensì a un loro trasferimento agli anni successivi sotto forma di differenze di copertura e aumenti di tariffe.

3 Valori indicativi

I prezzi di acquisto dei gestori di rete non sono pubblici, poiché si può trattare di segreti commerciali sia dei gestori stessi che dei loro fornitori. Ciò comporta che il titolare di un impianto di produzione di energia decentrato, in base alla legislazione in vigore, non ha la possibilità di verificare se la remunerazione offertagli dal suo gestore di rete è conforme alla legge.

Affinché i produttori dispongano di valori indicativi, la Segreteria tecnica della EICom, sulla base della contabilità analitica fornita dai gestori di rete per il 2016, ha determinato i margini entro i quali si muovono i prezzi di acquisto di una buona parte dei gestori di rete. I valori riscontrati sono i seguenti (arrotondati di una virgola):

Mediana: 5,5 ct./kWh

10° percentile (il 10% più economico): 4,4 ct./kWh

90° percentile (il 90% più economico): 7,2 ct./kWh

Tali valori indicano pertanto che i prezzi di acquisto dei $\frac{4}{5}$ di tutti i gestori di rete in Svizzera variano tra 4,4 e 7,2 ct./kWh. La remunerazione di un gestore di rete che non rientra in tale fascia di oscillazione non è contraria alle prescrizioni di legge. Si tratta semplicemente di un indice del fatto che il gestore di

rete in questione presenta valori insolitamente alti o bassi che richiedono eventualmente un chiarimento.

Attenzione: i valori suindicati non comprendono le garanzie di origine dell'energia acquistata contenute in parte nei prezzi di acquisto. Attualmente i prezzi commerciali delle garanzie di origine dell'energia idroelettrica, rilevanti soprattutto in termini quantitativi, si attestano tuttavia su circa 0,1 ct./kWh. Pertanto i valori determinati dalla ECom non si discostano di molto dai prezzi effettivi di acquisto dell'elettricità grigia pagati dai gestori di rete.